

SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DEL 5 MARZO 1980 ¹

Simmenthal S.p.A.
contro Commissione delle Comunità europee

«Organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine»

Causa 243/78

Massime

Ricorso per annullamento — Interesse ad agire — Eventi verificatisi nelle more del giudizio — Ricorso privato di fondamento — Proseguimento dell'azione — Riveste carattere abusivo — Rigetto

(Trattato CEE, art. 173)

Qualora, alla luce di eventi verificatisi nelle more del giudizio, il ricorrente si accorga che il ricorso per annullamento non è fondato, egli non ha più interesse a proseguire l'azione. In casi del genere il proseguimento dell'azione riveste carattere abusivo e il ricorso va respinto.

Possono costituire siffatti eventi una sentenza emessa dalla Corte nell'ambito di un'altra causa fra le stesse parti concernente una questione del tutto somigliante, nonché la decisione adottata dall'istituzione convenuta per dare esecuzione a detta sentenza.

Nella causa 243/78

SIMMENTHAL S.p.A., con sede in Aprilia (Italia), con gli avvocati Emilio Cappelli e Paolo De Caterini, del foro di Roma, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Charles Turk, 4, rue Nicolas Welter,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. H. Bronkhorst, in qualità di agente, assistito dal sig. Guido Berar-

¹ — Lingua processuale: l'italiano.

dis, del suo servizio giuridico, e con domicilio eletto presso il suo consigliere giuridico sig. Mario Cervino, Edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 27 ottobre 1978, n. 78/940, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine congelate messe in vendita dagli organismi d'intervento ai sensi del regolamento (CEE) n. 2900/77 e stabilisce i quantitativi di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che possono essere importati a condizioni speciali nel quarto trimestre 1978 (GU n. L 326, pag. 14),

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori: A. Touffait, presidente di Sezione; P. Pescatore e O. Due, giudici;

avvocato generale: G. Reischl;

cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento, le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti

1. Il regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU n. L 148, pag.

24), dispone, all'art. 13, n. 1, la riscossione di un prelievo all'importazione, nella Comunità, di carni commestibili della specie bovina domestica, congelate, di cui alla voce 02.01 A II a) 2 della Tariffa doganale comune.

2. Tuttavia, l'art. 14, n. 1, dello stesso regolamento, nella versione, originaria, contemplava, per le carni congelate destinate alla trasformazione (quarti ante-

riori e pezzi dissotati o non dissotati) un regime speciale d'importazione, consistente nella sospensione totale o parziale del prelievo. La sospensione totale del prelievo concerneva, a norma dell'art. 14, n. 3, lett. a), le carni destinate alla fabbricazione di conserve comprese nella voce 16.02 B III b) 1 della Tariffa doganale comune, che non contengono componenti caratteristiche diverse dalle carni della specie bovina e dalla gelatina.

3. Il 14 febbraio 1977, il Consiglio emanava il regolamento n. 425/77, che modifica il regolamento n. 805/68 (GU n. L 61, pag. 1).

Esso, infatti, considerato che sul mercato delle carni bovine, dopo alcuni anni di penuria accompagnata dall'aumento dei prezzi, si era verificato un crollo dei prezzi accentuato da massicce importazioni, e constatata la necessità di modificare il regime delle importazioni per evitare il rischio che si riproducessero situazioni analoghe, riteneva opportuno adattare taluni regimi speciali al fine di tener conto delle disponibilità e dei bisogni della Comunità nell'ambito di bilanci preventivi annui. Pertanto, il regolamento n. 425/77 modificava, fra l'altro, l'art. 14 del regolamento n. 805/68 subordinando la sospensione totale del prelievo all'importazione per le carni congelate destinate alla trasformazione a nuove condizioni:

a) Il Consiglio, su proposta della Commissione, stabilisce ogni anno, anteriormente al 1° dicembre, un bilancio preventivo delle carni che possono essere importate in esenzione dal prelievo. Tale bilancio tiene conto «sia delle disponibilità previste nella Comunità per le carni delle qualità e presentazioni atte all'utilizzazione in-

dustriale, sia del fabbisogno dell'industria» (art. 14, n. 2, nella nuova versione).

b) La Commissione fissa, ogni trimestre, i quantitativi che possono essere importati con sospensione totale del prelievo e determina le modalità di applicazione, in particolare quelle relative al controllo dell'utilizzazione delle carni importate (art. 14, n. 4, nella nuova versione).

c) La sospensione totale del prelievo è subordinata alla produzione di un certificato d'importazione rilasciato nei limiti dei quantitativi stabiliti trimestralmente e, se necessario, può inoltre essere subordinata «alla presentazione di un contratto d'acquisto di carni congelate detenute da un organismo d'intervento» (regime dell'«abbinamento» o del «gemellaggio»; art. 14, n. 3, nella nuova versione).

4. Le modalità d'applicazione previste dal regolamento del Consiglio n. 425/77 sono state stabilite dalla Commissione coi regolamenti del 18 marzo 1977 n. 585/77, relativo al regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore delle carni bovine (GU n. L 75, pag. 5), e n. 597/77, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime speciale d'importazione di determinate carni bovine congelate destinate alla trasformazione (GU n. L 76, pag. 1); detti regolamenti sono stati modificati e completati dai regolamenti della Commissione n. 1384/77, del 27 giugno 1977 (GU n. L 157, pag. 16), e n. 2901/77, del 22 dicembre 1977 (GU n. L 338, pag. 9). [Essi sono stati, in seguito, sostituiti dai regolamenti della commissione n. 571/78 e n. 572/78, del 21 marzo 1978 (GU n. L 78, pagg. 10 e 17)].

In base a tale normativa, perché si possa ottenere la sospensione totale del prelievo, la domanda o le domande di titoli presentate dalla stessa persona devono concernere un quantitativo complessivo pari, come minimo, a 5 tonnellate di carne con osso e, al massimo, al 10% del quantitativo fissato dalla Commissione, in forza dell'art. 14, nella nuova versione, del regolamento n. 805/68, per il trimestre nel quale la domanda o le domande vengono presentate (art. 3 del regolamento n. 1384/77).

Peraltro, per poter essere accolte, le domande devono provenire da una persona fisica o giuridica esercente un'attività nel settore del bestiame e delle carni ed iscritta in un albo pubblico di uno Stato membro da almeno dodici mesi (art. 1 del regolamento n. 2901/77).

5. Il 22 dicembre 1977, la Commissione emanava inoltre il regolamento n. 2900/77, che stabilisce le modalità della vendita di carni bovine detenute dagli enti d'intervento onde consentire l'importazione, con sospensione totale del prelievo, di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (GU n. L 338, pag. 6).

A termini dell'art. 1, n. 1, di tale regolamento, l'importazione con sospensione totale del prelievo è subordinata alla presentazione di un contratto d'acquisto di carni congelate detenute da un ente d'intervento, stipulato in conformità allo stesso regolamento. A norma dell'art. 1, n. 2, la vendita avviene secondo un procedimento di gara, conformemente agli artt. 6-14 del regolamento della Commissione 4 febbraio 1969, n. 216, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli enti d'intervento (GU n. L

28, pag. 10). Tale regolamento stabilisce in particolare quanto segue: i prezzi minimi di vendita nell'ambito del procedimento di gara sono fissati dalla Commissione; se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo, l'offerta viene respinta; aggiudicatari sono coloro che offrono il prezzo più elevato, restando inteso che, qualora per lo stesso quantitativo si abbiano più offerte allo stesso prezzo, l'ente d'intervento suddivide il quantitativo disponibile previo consenso degli offerenti interessati o procede alla sua aggiudicazione mediante sorteggio. L'art. 1, n. 2, del regolamento n. 2900/77 fa riferimento al regolamento n. 219/69 «fatte salve le disposizioni particolari e derogatorie previste dal presente regolamento».

Secondo l'art. 2 del regolamento n. 2900/77, gli enti d'intervento procedono a gare particolari trimestrali «nell'ambito del regime delle gare»; entro e non oltre la data in cui è indetta la prima gara particolare viene pubblicato un bando generale di gare.

Le offerte, a norma dell'art. 3 del regolamento, possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ogni trimestre. Tuttavia, per la prima volta, esse potevano essere presentate solo dal 20 al 30 gennaio 1978. Per essere ricevibile, l'offerta deve concernere un quantitativo totale di carni non disossate non inferiore a 5 tonnellate e non superiore a 100 tonnellate.

6. Basandosi, in particolare, sui propri regolamenti nn. 216/69, 2900/77 e 2901/77, la Commissione pubblicava, il 13 gennaio 1978, un «bando generale di gare periodiche per la vendita di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento onde consentire l'importazione, con sospensione totale del pre-

lievo, di carni bovine congelate destinate alla trasformazione» (GU n. C 11, pag. 16).

7. Unitamente a questo bando generale, essa pubblicava alcuni bandi di gara particolari, fra cui il bando di gara n. It P 1 — regolamento n. 2900/77 — per la vendita di talune carni bovine con osso, congelate e immagazzinate dall'ente italiano d'intervento (GU n. C 11, pag. 34).

In base al bando n. It P 1, l'ente suddetto metteva in vendita circa 4 000 tonnellate di carni bovine con osso, congelate, secondo le regole di cui al bando generale di gare.

8. Il 20 gennaio 1978, la Simmenthal S.p.A., con sede in Aprilia, presentava all'AIMA (Azienda di stato per gli interventi sul mercato agricolo) un'offerta per l'acquisto di 100 tonnellate di carni bovine congelate non disossate, al prezzo di 1 124 000 lire la tonnellata.

9. Il 15 febbraio 1978, la Commissione emanava la decisione n. 78/258, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine congelate messe in vendita dagli enti d'intervento a norma del regolamento n. 2900/77 e stabilisce i quantitativi di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che possono esser importati a condizioni speciali nel primo trimestre 1978 (GU n. L 69, pag. 36).

10. L'offerta presentata il 20 gennaio 1978 dalla Simmenthal veniva respinta dall'AIMA, con provvedimento 23 febbraio 1978, in quanto non era risultata utilmente inserita in graduatoria.

11. Il 13 aprile 1978, la Simmenthal S.p.A. presentava, in forza dell'art. 173, 2° comma, del Trattato CEE, un ricorso mirante all'annullamento della decisione della Commissione 15 febbraio 1978 n. 78/258, del bando di gara n. It P 1, del bando generale di gare periodiche del 13 gennaio 1978, e dei regolamenti della Commissione 18 marzo 1977 n. 585 e 22 dicembre 1977 nn. 2900 e 2901.

12. Il 22 settembre 1978 la Commissione pubblicava il bando di gara particolare n. It P 4 — regolamento n. 2900/77 — per la vendita di talune carni bovine con osso, congelate ed immagazzinate dall'ente italiano d'intervento (GU n. C 225, pag. 43).

In base a tale bando di gara particolare, l'ente italiano d'intervento metteva in vendita circa 4 019 tonnellate di carni bovine con osso congelate, secondo le regole di cui al bando generale di gare del 13 gennaio 1978. Il bando n. It P 4 stabiliva che potessero essere prese in considerazione soltanto le offerte pervenute all'AIMA anteriormente al 10 ottobre 1978.

13. Il 6 ottobre 1978, la società Simmenthal presentava all'AIMA un'offerta per l'acquisto di 100 tonnellate di carni bovine congelate non disossate, al prezzo di 950 unità di conto per tonnellata.

14. Il 27 ottobre 1978, la Commissione adottava la decisione n. 78/940, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine congelate messe in vendita dagli organismi d'intervento ai sensi del regolamento n. 2900/77 e stabilisce i quantitativi di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che possono essere importati a condizioni speciali nel quarto trimestre 1978 (GU n. L 326, pag. 14).

15. In base al combinato disposto dell'art. 1, n. 1, e dell'allegato di detta decisione, i prezzi minimi di vendita per le carni bovine congelate detenute dall'ente italiano d'intervento, ai fini della gara particolare n. It P 4, sono fissati come segue:

Prodotti	Prezzi minimi di vendita (in unità di conto per tonnellata)	
	A	B
Quarti anteriori:		
Vitelloni 1	1 736	1 898
Vitelloni 2	1 539	1 929

L'art. 2 della decisione fissa in 3 502 tonnellate, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1978, i quantitativi massimi di carni destinate alla fabbricazione di conserve ammessi alla sospensione totale del prelievo all'importazione.

16. Il 30 ottobre 1978, l'AIMA comunicava alla società Simmenthal che la sua offerta non era stata accolta, in quanto il prezzo offerto era risultato inferiore al prezzo minimo fissato dai competenti organi comunitari.

17. Il 3 novembre 1978, la società Simmenthal adiva la Corte per l'annullamento della decisione n. 78/940.

18. Il ricorso proposto dalla società Simmenthal, in data 13 aprile 1978, contro la decisione n. 78/258, con intervento del Governo della Repubblica italiana a sostegno delle conclusioni della ricorrente, ha dato luogo alla sentenza della Corte di giustizia 6 marzo 1979 (causa 92/78).

In detta sentenza la Corte ha constatato, in particolare, che l'ammissione al regime d'importazione in sospensione di prelievo di persone o imprese estranee all'industria di trasformazione non risponde alle finalità del regolamento n. 805/68 ed ha avuto per conseguenza, da un lato, la fissazione, da parte della Commissione, di un prezzo minimo anormalmente elevato e, dall'altro, la determinazione di un limite massimo particolarmente basso per il quantitativo ottenibile da ciascun aggiudicatario. La Corte ha quindi annullato la decisione n. 78/258, limitando l'annullamento, per ragioni inerenti alla certezza del diritto e tenuto conto in particolare della necessità di far salvi i diritti acquisiti dai concorrenti le cui offerte sono state accolte in funzione del prezzo minimo fissato dalla Commissione, alla decisione particolare di rigetto risultante, nei confronti della ricorrente, dalla decisione n. 78/258 della Commissione.

Ai sensi dell'art. 176, 1° comma, del Trattato la Commissione era quindi tenuta a riesaminare la situazione particolare della società Simmenthal e ad adottare, nei confronti di questa, una nuova decisione, per il tramite dell'ente d'intervento competente; tenendo conto, nel fare ciò, della motivazione della sentenza, nonché, in particolare, del fatto che il sistema istituito in forza dell'art. 14 (nella nuova versione) del regolamento n. 805/68 non può, in nessun caso, avere l'effetto di garantire all'industria di trasformazione l'acquisto di carne presso gli enti d'intervento ad un prezzo inferiore

al prezzo di vendita delle scorte normalmente praticato nell'epoca considerata per le relative qualità di carne. La sentenza soggiunge che l'offerta della ricorrente dovrebbe essere respinta qualora risultasse inferiore a tale livello di prezzo.

19. Il 19 aprile 1979 la Commissione adottava, ed il 20 aprile notificava al Governo italiano, una decisione di rigetto di «un'offerta presentata nell'ambito di un'asta di carne bovina congelata messa in vendita dagli organismi d'intervento ai sensi del regolamento (CEE) n. 2900/77 per il primo trimestre 1978».

Nella motivazione della decisione la Commissione, riferendosi alla sentenza del 6 marzo 1979, constata che l'offerta presentata dalla società Simmenthal nell'ambito dell'asta di cui alla decisione n. 78/258 è inferiore al prezzo di vendita delle scorte normalmente praticato all'epoca considerata per le qualità di carne di cui trattasi e deve quindi essere respinta.

20. La Commissione ha dato seguito alla sentenza della Corte del 6 marzo 1979, da un punto di vista generale, con l'adozione, in data 8 giugno 1979, di tre regolamenti:

- a) il regolamento n. 1136/79, che stabilisce le modalità di applicazione del regime speciale d'importazione di talune carni bovine congelate destinate alla trasformazione e che abroga il regolamento n. 572/78 (GU n. L 141, pag. 10);
- b) il regolamento n. 1137/79 che modifica il regolamento n. 571/78 concernente il regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore

delle carni bovine (GU n. L 141, pag. 13);

- c) il regolamento n. 1138/79, che fissa le quantità di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che possono essere importate a condizioni speciali per il secondo e terzo trimestre 1979 e abroga i regolamenti n. 2900/77 e n. 535/79 (GU n. L 141, pag. 15).

II — La fase scritta del procedimento.

1. Il 3 novembre 1978 la società Simmenthal ha proposto, a norma degli artt. 173, 174 e 184 del Trattato CEE, ricorso per l'annullamento della decisione della Commissione 27 ottobre 1978, n. 78/940 e per dichiarazione d'inapplicabilità del bando di gara n. It P 4 del 22 settembre 1978, del bando generale di gare periodiche del 13 gennaio 1978, del regolamento della Commissione 21 marzo 1978, n. 571, e del regolamento della Commissione 22 dicembre 1977, n. 2900.

2. Sempre in data 3 novembre 1978 la società Simmenthal presentava, a norma degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE e dell'art. 83, n. 1, del regolamento di procedura, istanza per la sospensione dell'efficacia della decisione n. 78/940, limitatamente, se necessario, ai risultati del bando di gara It P 4, con ingiunzione alla Commissione di dare le opportune istruzioni alle autorità nazionali affinché soprassedessero al rilascio dei titoli d'importazione relativi ai contratti d'acquisto conclusi dagli aggiudicatari con gli organismi d'intervento, e per la sospensione, fino alla pubblicazione della sentenza definitiva nella causa 92/78,

dell'applicazione del regime speciale d'importazione di carni congelate destinate all'industria di trasformazione per il 1979.

3. Il presidente della Corte, con ordinanza del 29 novembre 1978, respingeva la domanda, con riserva delle spese.

4. Prorogato il termine per la presentazione del controricorso, la fase scritta del procedimento principale ha avuto svolgimento regolare.

5. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruzione. Essa ha, tuttavia, invitato la Commissione e la società Simmenthal a rispondere ad un quesito, la prima per iscritto, la seconda all'udienza.

6. Con ordinanza del 7 novembre 1979 la Corte ha rimesso la causa alla Seconda Sezione, a norma dell'art. 95, 1° e 2° comma, del regolamento di procedura.

III — Le conclusioni delle parti

1. La *ricorrente* conclude che piaccia alla Corte:

a) dichiarare nulla e non avvenuta, ai sensi degli artt. 173 e 174 del Trattato CEE, la decisione della Commissione 27 ottobre 1978, n. 78/940;

b) dichiarare, ove occorra, inapplicabili ai sensi dell'art. 184 del Trattato CEE,

— il bando di gara n. It P 4, del 22 settembre 1978;

— il bando generale di gare periodiche del 13 gennaio 1978;

— il regolamento della Commissione 21 marzo 1978, n. 571, concernente il regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e recante abrogazione del regolamento n. 585/77;

— il regolamento della Commissione 22 dicembre 1977, n. 2900;

c) condannare la Commissione alle spese di giudizio.

2. La *Commissione* si rimette all'apprezzamento della Corte per un eventuale rigetto del ricorso come irricevibile, quanto meno nella misura in cui esso tenda, in ultima analisi, ad ottenere una pronunzia interpretativa della sentenza della Corte 6 marzo 1979, in causa 92/78.

Qualora la Corte intendesse pronunciarsi sull'interpretazione della nozione di «prezzo di vendita delle scorte normalmente praticato nell'epoca considerata», ai sensi della sentenza 6 marzo 1979, la convenuta chiede che venga dichiarata infondata la tesi interpretativa della ricorrente.

Quanto al merito, la Commissione dichiara di fare integrale riferimento alle considerazioni svolte nel suo controricorso nella causa 92/78.

IV — I mezzi e gli argomenti delle parti dedotti nella fase scritta

A — Sulla ricevibilità

1. La *Commissione* ricorda che, nella sentenza 6 marzo 1979 in causa 92/78,

la Corte ha ammesso che la ricorrente aveva interesse all'annullamento della decisione impugnata «sia per ottenere dalla Commissione un'adeguata rettifica della propria situazione, sia per indurre la stessa Commissione ad apportare, in futuro, le opportune modifiche al sistema delle gare. . .».

a) Riguardo al secondo punto, è d'uopo constatare che la Commissione ha dato seguito alle esigenze espresse dalla sentenza della Corte mediante l'adozione dei regolamenti nn. 1136, 1137 e 1138/79.

b) Per quanto concerne l'«adeguata rettifica» della situazione della ricorrente, la sentenza nell'ingiungere alla Commissione di riesaminare l'offerta presentata nell'ambito della gara It P 1, ha precisato che detta offerta doveva essere respinta qualora risultasse inferiore al prezzo di vendita delle scorte normalmente praticato nell'epoca considerata per le relative qualità di carne. Ora, il prezzo normale di vendita delle scorte era, all'epoca, di 1 291 unità di conto: (per l'esattezza, di 1 290,87 unità di conto, secondo l'Allegato II al regolamento della Commissione 19 dicembre 1977, n. 2836, GU n. L 327, pag. 11). Dopo aver riesaminato l'offerta della società Simmenthal del 20 gennaio 1978, la Commissione la respingeva con decisione del 19 aprile 1979, poiché il prezzo offerto dalla Simmenthal era di 1 091,26 unità di conto. Il prezzo offerto dalla società Simmenthal il 6 ottobre 1978, nell'ambito della gara It P 4, per il quarto trimestre del 1978, si situava ad un livello ancora inferiore, cioè di 950 unità di conto: la Commissione non poteva che respingere l'offerta.

essa non ha interesse ad agire ed il suo ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

c) Il ricorso è stato, in effetti, proposto, all'epoca, per contrastare l'eccezione di irricevibilità, per proposizione tardiva, sollevata dalla Commissione nella causa 92/78; la ricorrente non ha impugnato le decisioni relative al 2° ed al 3° trimestre 1978, ma quella riguardante il 4° trimestre, cioè la prima immediatamente utile per dimostrare l'infondatezza dell'eccezione della Commissione. Questo punto di vista è del resto confermato dalle reiterate richieste di proroga dei termini presentate di comune accordo dalle due parti nella causa 92/78, nel convincimento che la sentenza emessa nella causa 92/78 avrebbe tolto ogni significato al presente ricorso.

d) È confermata, poi, dalla stessa ricorrente, che, nella replica, riduce l'oggetto del ricorso all'interpretazione della nozione di «prezzo di vendita delle scorte normalmente praticato nell'epoca considerata», chiedendo, dunque, alla Corte di interpretare un passo della sentenza 6 marzo 1979. Ora, un ricorso per annullamento non si può trasformare in una domanda d'interpretazione di una sentenza.

2. La *ricorrente*, dal canto suo, considera il ricorso incontestabilmente ricevibile.

Il presente ricorso non può, quindi, presentare utilità alcuna per la ricorrente,

a) Non v'è dubbio che il ricorso fosse ricevibile al momento del deposito in

cancelleria; ora, la ricevibilità di un ricorso va giudicata in relazione alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui il ricorso viene introdotto. Non si può costruire una figura di «irricevibilità sopravvenuta».

b) L'irricevibilità sostenuta dalla Commissione si fonderebbe su un atto, il rigetto da parte della Commissione della seconda offerta della ricorrente, emesso da una delle parti in causa, di cui si presupporrebbe la validità. Ora, tale atto può essere impugnato: in caso di annullamento, il presente ricorso diverrebbe perciò retroattivamente ricevibile?

B — *Sul merito*

1. La *ricorrente* deduce nell'istanza introduttiva, tanto contro la stessa decisione n. 78/940, quanto contro gli atti di portata generale sui quali essa si fonda, in particolare i regolamenti nn. 2900/77, 571/78 e 572/78, parecchi mezzi che presentano ampie analogie con quelli avanzati a sostegno del ricorso 92/78, che ha dato luogo alla sentenza della Corte 6 marzo 1979. Tenuto conto di detta sentenza, la ricorrente si limita a constatare, nella replica, che le parti non concordano sul significato della nozione di «prezzo di vendita delle scorte normalmente praticato» e che è il caso di accogliere, in proposito, le osservazioni seguenti:

a) il prezzo normalmente praticato non può essere quella cifra che costituisce attualmente solo un dato storico risultante dalle vendite effettuate al momento dei fatti di causa;

b) tale prezzo era praticato per carni destinate ad ogni utilizzazione e non alla sola utilizzazione industriale;

c) tale prezzo risultava da disposizioni che la Corte ha dichiarato in larga parte illegittime con la sentenza 92/78;

d) è impossibile che la Corte, con la sentenza 6 marzo 1979, abbia implicitamente annullato un atto per poi ingiungere alla Commissione di adottarne un secondo avente la stessa portata;

e) il prezzo «normalmente praticato», cui si riferisce la Corte, è un prezzo che la Commissione avrebbe dovuto ricostruire sulla base, da un lato, della raccomandazione della Corte di tenere conto della motivazione della sentenza e, dall'altro, dei livelli di prezzo praticati per le carni messe in vendita con destinazione vincolata (destinazione industriale, esportazione verso i paesi terzi, ecc. . . .).

2. La *Commissione* è dell'opinione che per «prezzo normalmente praticato», deve intendersi il prezzo normale di vendita delle scorte per gli operatori che, in qualsiasi momento ed anche indipendentemente da altre operazioni, vogliano acquistare carne di intervento. Tale prezzo, che si situa a livelli differenti in funzione delle differenti qualità di carni, è fissato dalla Commissione.

a) Questa interpretazione rientra nella logica del sistema di «abbinamento», pre-

visto dall'art. 14 del regolamento n. 805/68, mediante il quale si è voluto pervenire ad un equilibrio ragionevole tra l'interesse dell'industria di trasformazione all'importazione di carni bovine al prezzo praticato sul mercato mondiale e la necessità di alleggerire la pressione, sul mercato comunitario, delle scorte accumulate presso gli enti di intervento, senza considerare altro prezzo se non quello di smaltimento ordinario delle scorte, punto di riferimento per le gare.

Il sistema delle gare ha la funzione di selezionare le offerte degli operatori interessati ai fini della migliore ripartizione dei limitati quantitativi di carni da importare a condizioni agevolate, soddisfacendo, allo stesso tempo, alla esigenza di smaltire le eccedenze detenute dagli enti di intervento alle migliori condizioni possibili. Ciò significa che, in ogni caso, non si deve andare al disotto di quel prezzo che un qualsiasi operatore dovrebbe pagare per carne di intervento. Se poi si intendesse questo prezzo come quello più basso saltuariamente praticato per vendite speciali all'industria di trasformazione, da un lato, tale prezzo non potrebbe più essere qualificato «normale», e, dall'altro, ci si troverebbe dinanzi ad un beneficio supplementare per

l'industria di trasformazione, per nulla giustificato e certamente non previsto nel quadro del regime di aggiudicazione in abbinamento.

b) Alle considerazioni esposte dalla ricorrente, si ribatte con la constatazione che la sentenza della Corte 6 marzo 1979 parla di prezzo di vendita delle scorte normalmente praticato *nell'epoca considerata* per le qualità di carne di cui trattasi.

c) Nell'ambito della causa 92/78 la Commissione ha indicato, in risposta ad un quesito della Corte, in 1291 unità di conto per tonnellata il prezzo normale di vendita delle scorte d'intervento: tale indicazione, all'epoca, non è stata affatto contestata dalla ricorrente.

V — La fase orale

La società Simmenthal, con l'avvocato De Caterini e la Commissione, rappresentata dal sig. Berardis, hanno svolto difese orali e risposto a quesiti posti dalla Corte all'udienza del 13 dicembre 1979.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 31 gennaio 1980.

In diritto

1. Con ricorso in data 3 novembre 1978, proposto ai sensi dell'art. 173, 2° comma, del Trattato CEE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 27 ottobre 1978, n. 78/940, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine congelate messe in vendita dagli organismi di intervento ai sensi del regolamento n. 2900/77 e stabilisce i quantitativi di

carni bovine congelate destinate alla trasformazione che possono essere importati a condizioni speciali nel quarto trimestre 1978 (GU n. L 326, pag. 14).

- 2 Con domanda nella stessa data, presentata ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE e dell'art. 83, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia della decisione oggetto del ricorso, nonché la sospensione dell'applicazione del regime speciale d'importazione di carni congelate destinate all'industria di trasformazione per il 1979. La domanda è stata respinta con ordinanza del Presidente della Corte del 29 novembre 1978, n. 243/78 R (Racc. pag. 2391).
- 3 È opportuno ricordare che, adita dalla stessa ricorrente con ricorso contro la decisione della Commissione 15 febbraio 1978, n. 78/258, adottata per il 1° trimestre 1978 nell'ambito del regime di vendite speciali organizzato in base all'art. 14 del regolamento 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU n. L 148, pag. 24) modificato dal regolamento 14 febbraio 1977, n. 425 (GU n. L 61, pag. 1), la Corte, con la sentenza 92/78 del 6 marzo 1979 (Racc. pag 777), ha accolto il ricorso annullando la decisione impugnata.
- 4 Nei punti 108-110 della motivazione, la Corte, dopo essere giunta alla conclusione di dover annullare la decisione in questione, ha tuttavia precisato quanto segue:

«di conseguenza, la Commissione, a norma dell'art. 176, 1° comma, del Trattato, è tenuta a riesaminare la situazione particolare della ricorrente e ad emettere nei confronti di questa una nuova decisione, per il tramite dell'ente d'intervento competente;

nell'emettere tale decisione, la Commissione dovrà tener conto della motivazione della presente sentenza nonché, in particolare, del fatto che il sistema istituito in forza dell'art. 14 (nella nuova versione) del regolamento n. 805/68, non può, in alcun caso, avere l'effetto di garantire all'industria di trasformazione l'acquisto di carne presso gli enti d'intervento ad un prezzo inferiore al prezzo di vendita delle scorte normalmente praticato nell'epoca considerata per le qualità di carne di cui trattasi;

pertanto, l'offerta della ricorrente dovrebbe essere respinta qualora risultasse ch'essa era inferiore a tale livello di prezzo».

- 5 In esecuzione della sentenza, la Commissione ha preso, il 19 aprile 1979, una decisione del seguente tenore:

«LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77, in particolare gli artt. 7, paragrafo 3 e 14, paragrafo 4, lett. a);

considerando che la decisione 78/258/CEE della Commissione, del 15 febbraio 1978, ha fissato i prezzi minimi di vendita delle carni bovine congelate, messe in vendita dagli organismi d'intervento ai sensi del regolamento (CEE) n. 2900/77, modificato dal regolamento (CEE) n. 148/78, e ha stabilito i quantitativi di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che potevano essere importati a condizioni speciali nel primo trimestre 1978;

considerando che in seguito ad un ricorso di annullamento intentato da una ditta concorrente la cui offerta non è stata accolta in base alla decisione suddetta, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato annullata la decisione stessa nella parte che concerne la ricorrente; che, di conseguenza, la Commissione è tenuta a riesaminare la situazione della ricorrente e ad emettere, nei confronti di questa, una nuova decisione per il tramite dell'organismo d'intervento competente;

considerando che l'offerta presentata dalla concorrente, nell'ambito dell'asta precitata, era inferiore al prezzo di vendita delle scorte normalmente praticato all'epoca considerata per le qualità di carne di cui trattasi; che quest'offerta deve di conseguenza essere respinta;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'offerta della Simmenthal S.p.A., presentata nell'ambito dell'asta conclusasi con la decisione 78/258/CEE della Commissione, è respinta.

2. L'organismo d'intervento italiano (AIMA) informa la Simmenthal S.p.A. del contenuto della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione».

- 6 La società Simmenthal non ha proposto ricorso contro questa decisione della Commissione, ma ha continuato la causa pendente in seguito al ricorso contro la decisione relativa alla gara del 4° trimestre 1978.
- 7 Nel controricorso, presentato il 18 giugno 1979, la Commissione sostiene che il proseguimento della causa da parte della società Simmenthal non presenta giustificazione né utilità alcuna, poiché era a fortiori da respingere l'offerta di 950 uc/t, presentata dalla ricorrente per la gara del 4° trimestre. Non essendo del resto il presente ricorso che una riedizione del ricorso proposto contro la gara del 1° trimestre, la società Simmenthal non potrebbe attendersi alcun ulteriore effetto utile dal suo accoglimento. Sarebbero quindi riunite le condizioni per la dichiarazione, da parte della Corte, dell'irricevibilità del ricorso.
- 8 Nella replica la ricorrente sostiene che la ricevibilità di un ricorso dev'essere valutata in relazione alla situazione di fatto e di diritto esistente nel momento in cui il ricorso viene introdotto e che non si può costruire una figura di «irricevibilità sopravvenuta» in corso di causa. Quanto al merito del problema, la ricorrente afferma che la nozione di «prezzo di vendita delle scorte normalmente praticato» lascia aperta la questione di quale fosse il livello di prezzo cui la Corte intendeva riferirsi. Nella decisione presa in seguito alla sentenza del 6 marzo 1979, la Commissione avrebbe considerato prezzo normalmente praticato per la vendita delle scorte quello dello smaltimento libero, cioè delle vendite di carni congelate non vincolate ad una particolare destinazione. Ora, trattandosi nel caso specifico di garantire un vantaggio all'industria di trasformazione, ci si dovrebbe riferire ai prezzi di vendita delle scorte praticati per carni destinate ad impieghi particolari. La ricorrente

cita in proposito, più precisamente, il prezzo di 964 uc/t, praticato per vendite a scopi sociali, e quello di 950 uc/t, relativo alle vendite per utilizzazioni industriali, che rappresenta proprio l'ammontare dell'offerta da essa presentata.

- 9 La Corte non ritiene questa argomentazione convincente. Tenuto conto degli antifatti sopra richiamati, è evidente che la ricorrente, a decorrere dalla sentenza del 6 marzo 1979 e, al più tardi, a decorrere dalla decisione presa dalla Commissione in esecuzione della sentenza, non aveva più interesse a proseguire l'azione esperita contro la decisione della Commissione relativa alla gara del 4° trimestre 1978. In effetti, da quel momento, visti i principi stabiliti dalla citata sentenza della Corte, la ricorrente poteva prevedere con certezza che la sua offerta sarebbe stata scartata, così come quella relativa al 1° trimestre.
- 10 È speciosa la contestazione da parte della ricorrente del significato dell'espressione «prezzo di vendita delle scorte normalmente praticato nell'epoca considerata», poiché, in modo assolutamente evidente, nel contesto della sentenza 6 marzo 1979 quell'espressione si riferisce al prezzo correntemente praticato nei confronti degli acquirenti, indipendentemente da qualsiasi speciale destinazione delle carni vendute. I prezzi citati dalla ricorrente si riferiscono a transazioni di tipo del tutto particolare, in quanto riguardanti vendite di carne destinata a scopi sociali o di merci che, avvicinandosi la scadenza del periodo di conservazione, erano cedute a prezzo particolarmente favorevole. I prezzi praticati per simili operazioni eccezionali non possono essere considerati prezzo «normale» di vendita delle scorte.
- 11 Riveste quindi carattere abusivo il proseguimento dell'azione da parte della ricorrente a decorrere dalla pronuncia della sentenza 6 marzo 1979 e, al più tardi, a decorrere dal momento in cui la decisione presa dalla Commissione in esecuzione della sentenza è divenuta efficace. Il ricorso va quindi respinto con condanna della ricorrente all'intero ammontare delle spese, comprese le spese del procedimento sommario.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle del procedimento sommario.

Touffait

Pescatore

Due

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 5 marzo 1980.

Il cancelliere

Il presidente della Seconda Sezione

A. Van Houtte

A. Touffait

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 31 GENNAIO 1980 ¹

*Signor Presidente,
signori Giudici,*

Le mie conclusioni odierne si riferiscono a problemi collegati allo speciale regime di importazione delle carni bovine congelate destinate all'industria di trasformazione, così come è stato applicato dall'inizio del 1977. Posso fare a meno di esporre ora le particolari caratteristiche di questo regime, fondato sull'organizzazione comune di mercato per le carni bo-

vine (regolamento n. 805/68, GU n. L 148 del 28 giugno 1968, pag. 24) e disciplinato da una serie di regolamenti. Di esse si è parlato ampiamente nel procedimento 92/78 (Simmenthal S.p.A. c/ Commissione, sentenza 6 marzo 1979, Racc. 1979, pag. 777); rimando quindi alle relative conclusioni ed alla relativa sentenza.

In detto procedimento, anch'esso instaurato dalla ditta Simmenthal, oggetto immediato del contendere era una deci-

¹ — Traduzione dal tedesco.